

ID. 780181

Pratica: 2017/V 1 1/000004

Lugo, 20/09/2019

AREA SERVIZI GENERALI

Servizio Segreteria Generale

D E T E R M I N A Z I O N E N. 1256

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: COMUNE DI LUGO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR EMILIA ROMAGNA AVVERSO IL RICORSO IN RIASSUNZIONE A SEGUITO DI SENTENZA N. 74/2019 DEL TRIBUNALE DI RAVENNA PROPOSTO DALLA DITTA FORO BOARIO SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LUGO E DI ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG: Z3A29CA424.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, si è provveduto all'"Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, si è provveduto all'"Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021";
- che con delibera di Giunta Comunale n. 234 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, e successive modifiche ed integrazioni si è provveduto all'"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Parte contabile Anno 2019/2021 e aggiornamento elenco residui attivi e passivi da trasmettere al Tesoriere", assegnando ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie;
- che con delibera di G.C. n. 1 del 09/01/2019 è stato approvato il "Pre-consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 e determinazione del risultato presunto di amministrazione primo provvedimento";
- che con delibera di C.C. n. 37 del 17/04/2019 è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'anno 2018;

- che con delibera di G.C. n. 94 del 08/05/2019, e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione – Piano della performance – Piano dettagliato degli obiettivi 2019-2021 - Anno 2019 (Art. 197, Co.2. Lett.A DLgs N. 267/00 e Art.10 D.Lgs.150/2009) del Comune di Lugo”;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/07/2019, immediatamente eseguibile è stata approvato “Variazione di assestamento generale (art. 175, c.8 del D.Lgs. 267/2000), Verifica del permanere degli equilibri generali del Bilancio 2019-2021 (art. 193 del D.Lgs. 267/2000) - Adeguamento DUP 2019/2021”;

Vista la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n° 145 - G.U. 31/12/2018);

Considerato:

- che con deliberazione n. 75 del 7 giugno 2017 la Giunta Comunale ha approvato l'autorizzazione alla costituzione in giudizio nei confronti dell'atto di citazione al Tribunale di Ravenna proposto dalla Ditta Foro Boario Srl Srl, contro il Comune di Lugo e Italiana Assicurazioni Spa in relazione alla convenzione per l'attuazione di un piano di recupero riguardante anche la Piazza XIII Giugno a Lugo;

- che con deliberazione n. 98 del 8 giugno 2017 la Giunta dell'Unione ha approvato l'autorizzazione alla costituzione in giudizio nei confronti dell'atto di citazione al Tribunale di Ravenna proposto dalla Ditta Foro Boario Srl Srl, contro il Comune di Lugo e Italiana Assicurazioni Spa, notificato in data 23/05/2017 (agli atti con prot. 33011 del 31/05/2017) in relazione alla convenzione per l'attuazione di un piano di recupero riguardante anche la Piazza XIII Giugno a Lugo;

- che con Sentenza n. 74/2019 del Tribunale ordinario di Ravenna, Sezione Civile, pubblicata il 30 gennaio 2019, il Giudice ordinario di primo grado, definitivamente pronunciando nella causa sopra citata, distinta al n. 2049/2017, promossa da Foro Boario Srl s.r.l. nei confronti del Comune di Lugo e della Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per appartenere la stessa al Giudice Amministrativo, accogliendo l'eccezione proposta dall'Unione e dal Comune di Lugo e compensando interamente le spese di lite tra le parti;

- che con deliberazione n. 31 del 28/02/2019, la Giunta dell'Unione ha autorizzato la costituzione in giudizio in appello avverso la sentenza sopra citata, sulla base delle indicazioni espresse dal difensore incaricato, ritenendo errata la dichiarazione di competenza del T.A.R. relativamente alla domanda della Italiana Assicurazioni Spa che, invece, rientra, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella competenza del Giudice ordinario, al fine di scongiurare il rischio di soccombenza nell'azione contro l'Assicurazione in caso di mancata impugnazione della sentenza su questo capo;

- che è inoltre pendente il ricorso al TAR Emilia Romagna R.G. n. 976/2017 proposto dall'Unione e dal Comune di Lugo per far accertare l'inadempimento e condannare Foro Boario Srl al risarcimento dei danni;

- che in data 10/06/2019 la Foro Boario Srl ha notificato nei confronti del Comune di Lugo e di Italiana Assicurazioni Spa atto di “ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 59 della L. 18 giugno 2009 n. 69 a seguito di sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Ravenna” al TAR Emilia Romagna Sede di Bologna con richiesta di:

“... disporre la riunione del presente giudizio con il procedimento iscritto al n° 976/2017;

- accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità in capo a Foro Boario Srl in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto di convenzione per opere fuori comparto ed ai danni lamentati, qualora accertati nel corso del presente giudizio, e per l'effetto accertare l'inesistenza del diritto del Comune di Lugo di escutere la garanzia fideiussoria accesa da parte attrice con la Italiana Assicurazioni;

- accertare e dichiarare che la Italiana Assicurazioni spa non è tenuta al pagamento di quanto richiesto dal Comune di Lugo per le ragioni esposte;

- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente del Comune di Lugo e dei suoi uffici

nella causazione dei danni di cui in narrativa;

- per l'effetto condannare il Comune di Lugo al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi conseguenti ai danni ed alle perdite patrimoniali subite dalla Foro Boario Srl ed ai costi sopportati per il ripristino della piazza XIII giugno.

In via di subordine a quanto precede accertare e dichiarare che il danno poteva essere evitato dal comune di Lugo con la ordinaria diligenza e pertanto escludere il diritto al risarcimento oppure, in via di ulteriore subordine, accertare il concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. del Comune di Lugo e per l'effetto escludere o limitare il risarcimento.

Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre ulteriormente, nonché diversamente concludere e formulare istanze istruttorie e depositare documenti.

Con vittoria di spese ed onorari di lite.”

Viste:

- la relazione del Responsabile del Servizio Urbanistica dell'Unione Arch. Gabriele Montanari in data 26/08/2019, depositata agli atti del Servizio Legale, che evidenzia l'interesse a costituirsi continuando nell'azione di contrasto alle iniziative della controparte;

- la deliberazione della Giunta del Comune di Lugo n. 141 del 04/09/2019 favorevole alla costituzione in giudizio in relazione al ricorso in riassunzione notificato dalla Foro Boario Srl con richiesta di demandare al Servizio Legale per il conferimento dell'incarico ad un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva e assunzione di apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio 2019/2021 - annualità 2019 del Comune di Lugo, per un importo di € 2.188,68 a titolo spese legali quale onere derivante dalla costituzione in giudizio in base alla ripartizione al 50% delle spese legali tra Comune di Lugo e Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la deliberazione della Giunta Unione n. 123 del 05/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta dell'Unione ha deciso di resistere avverso il “ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 59 della L. 18 giugno 2009 n. 69 a seguito di sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Ravenna” al TAR Emilia Romagna Sede di Bologna notificato dalla ditta Foro Boario Srl nei confronti del Comune di Lugo e di Italiana Assicurazioni Spa dando mandato al Responsabile del Servizio Legale in merito agli atti necessari per l'attività difensiva e assumendo apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio 2019/2021 - annualità 2019, per una spesa presunta di € 2.188,68 stabilendo che, come disposto con le precedenti delibere di Giunta Unione n. 98 del 8 giugno 2017 e n. 31 del 28/02/2019, si procederà con equa ripartizione al 50% delle spese legali tra Comune di Lugo e Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Viste le linee di indirizzo per l'affidamento dei servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera “D” numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016 approvate con delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 che prevedono l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico mediante affidamento diretto nei casi consentiti dall'ordinamento;

Considerato:

- che l'Ente non ha in dotazione organica legali di ruolo a cui affidare incarichi;

- che vi è la necessità di salvaguardare efficacemente gli interessi pubblici sottesi alla presente controversia;

- che l'Ente non è dotato di un elenco di avvocati;

- che si è reso indispensabile attivare immediatamente al ricevimento della notifica del ricorso una procedura di richiesta di preventivo mancando i tempi per l'espletamento della procedura comparativa preceduta da avviso pubblico e che, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità di cui all'art 4 del Codice dei contratti pubblici, si è ritenuto opportuno richiedere una proposta economica al medesimo legale che ha assistito l'Ente nel primo grado di giudizio, conclusosi favorevolmente per l'Amministrazione, e che pertanto ha già esaminato e approfondito la particolarità della controversia;

- che si ritiene opportuno resistere, per le ragioni espresse in premessa, nel “ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 59 della L. 18 giugno 2009 n. 69 a seguito di sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Ravenna” al TAR Emilia Romagna Sede di Bologna notificato dalla ditta Foro Boario Srl nei confronti del Comune di Lugo e di Italiana Assicurazioni Spa;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Atteso:

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attribuisce all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER, come da verifiche effettuate;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio";

Dato atto che il Servizio Legale, al ricevimento della notifica del ricorso, ha ritenuto opportuno richiedere un’offerta economica agli Avv.ti Benedetto e Giacomo Graziosi di Bologna, dei quali ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendoli idonei all’incarico specifico ed ai quali è stato già conferito l’incarico legale per la tutela degli interessi dell’Unione e del Comune di Lugo negli altri giudizi sorti nell’ambito della complessa vertenza aperta contro la Foro Boario Srl e Italiana Assicurazioni Spa per la quale sono ad oggi tutt’ora pendenti il ricorso presentato al TAR Emilia Romagna n. 976/2017 e il giudizio avviato innanzi alla Corte di Appello di Bologna per la riforma della sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Ravenna R.G. n. 542/2019 del 28/02/2019;

Visti ed esaminati attentamente i curricula degli avvocati Benedetto e Giacomo Graziosi ed effettuata la valutazione mirante ad accertare la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste;

Appurato che, sulla base dell'esame svolto, l’offerta dello Studio Legale Graziosi di Bologna ed il complessivo spessore dei curricula dei due Avvocati, emerge senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e l’esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso;

Valutata la congruità dell’offerta economica dello Studio Legale Graziosi di Bologna mediante verifica tramite servizi on line disponibili sulla rete e accertato che il preventivo è risultato congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014, e in base al valore della causa e alla complessità della stessa presentando altresì un ribasso rispetto alle tariffe medie;

Ritenuto di affidare l'incarico di che trattasi allo Studio Legale Benedetto Graziosi di Bologna, nelle persone degli Avv.ti Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi - il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 2.188,68 comprensivi di IVA e CPA;

Atteso:

- che è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

- che è stato acquisito il DURC ON LINE (richiesto in data 09/07/2019 – scadenza DURC 08/11/2019), in conformità alle disposizioni vigenti sulla regolarità contributiva delle imprese, in quanto il professionista ha dichiarato di avere dipendenti;

Preso atto:

- che l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- che il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- che l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 “Principio contabile applicato della competenza finanziaria” testualmente recita “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa”;

Dato atto inoltre:

- che la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio;
- che i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- che è stato acquisito lo SMART CIG N. Z3A29CA424 ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;

- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;
- Il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione in giudizio avverso il “ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 59 della L. 18 giugno 2009 n. 69 a seguito di sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Ravenna” al TAR Emilia Romagna Sede di Bologna notificato dalla ditta Foro Boario Srl nei confronti del Comune di Lugo e di Italiana Assicurazioni Spa in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 04/09/2019, esecutiva ai sensi di legge;

- di affidare l’incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento allo Studio legale Graziosi di Bologna, nelle persone degli Avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi con studio legale in Bologna, Via dei Mille 7/2, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, prendendo atto altresì che gli onorari saranno fatturati esclusivamente dall’ Avv. Benedetto Graziosi – C.F. GRZ BDT 42L31 A944E – P.I. 00825250376;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 2.188,68 (comprensiva di onorari € 1.500,00 oltre spese generali, CPA 4% + IVA 22%) al bilancio 2019/2021 - annualità 2019 del Comune di Lugo, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di G.C. n. 141 del 04/09/2019 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODIC E INVEST
IMP	Tit:1- MAgr:03 -Miss:01- Prog:11 Cap:3010LO - Art:3310 - - Cdr:CDR003 - Cdg:003	RICORSO IN RIASSUNZIONE A SEGUITO DI SENTENZA N. 74/2019 DEL TRIBUNALE DI RAVENNA PROPOSTO INNANZI AL TAR EMILIA ROMAGNA DALLA DITTA FORO BOARIO SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LUGO E DI ITALIANA ASSICURAZIONI SPA. SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CIG Z3A29CA424.	AVV. BENEDETTO GRAZIOSI	2019/1301/1	€ 2.188,68	.

- di dare atto, come disposto con la delibera di Giunta n. 141 del 04/09/2019, che si procede con equa ripartizione al 50% delle spese legali di costituzione in giudizio tra Comune di Lugo e l’Unione della Bassa Romagna come peraltro già verificatosi in altre occasioni e per altri Comuni dell’Unione;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;

- di dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall'art.1 commi 819 – 826 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

- di dare atto altresì che la somma derivante dal presente atto risulta alla data odierna interamente disponibile;

- di rinviare a successivi provvedimenti di “liquidazione tecnica” la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto;

- di attestare che:

- a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2019 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole che disciplinano il concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);
- il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: **Codice Univoco Ufficio 4KXZ5S** corrispondente **SERVIZI GENERALI** del Comune di Lugo;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
 - sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;
- di dare atto, inoltre, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "*Beni/Servizi fuori MEPA-CONSIP-INTERCENT-ER*", "*Incarichi*" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;
- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Gorini